



news e informative

## RIFORMA DELLA GESTIONE DELLE RITENUTE FISCALI E VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN IPOTESI DI APPALTO, SUBAPPALTO E AFFIDAMENTO

L'articolo 4 del decreto legge n. 141/2019, mediante l'introduzione dell'art. 17 *bis* del D.Lgs 241/1997, ha definito una nuova procedura connessa al versamento delle ritenute **operate a decorrere dal mese di gennaio 2020** e, pertanto, relativamente **ai versamenti da eseguire nel mese di febbraio 2020**.

Come approfondito successivamente, tale procedura non ha una applicazione generale, in ragione del fatto che costituisce un regime derogatorio rispetto alla procedura di cui all'art 17 del medesimo D.Lgs e troverà quindi applicazione solo in presenza di determinate condizioni espressamente definite dal Legislatore.

La nuova norma di cui all'art 17 *bis* del D.Lgs 241/1997 prevede che spetta:

1. alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a € 200.000=, da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera;
2. al committente controllare che l'impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate competente.

### Fattispecie ricomprese: tipologia di contratti e requisiti

Rientrano nella presente disciplina:

- i contratti di appalto;
- i contratti di subappalto;
- i contratti di affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, mediante i quali il committente affida ad un'impresa **l'esecuzione di un'opera, o più opere, di uno o più servizi, al verificarsi delle seguenti condizioni;**
- importo complessivo annuo dell'appalto superiore ad € 200.000;
- prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
- utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso committente o ad esso riconducibili, in qualunque forma.

In primo luogo va verificato quindi il **superamento o meno del limite di € 200.000**.

Si tratta di un **limite annuo verso una singola impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria**.

Ciò significa che dovranno essere monitorati in corso d'anno i valori dei contratti verso la singola impresa, dal momento che il superamento del limite comporta, in presenza delle altre condizioni richieste, l'obbligo per il committente di adeguarsi alla nuova disciplina di cui all'art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997.

Allo stesso tempo qualora un committente abbia in essere più contratti con imprese diverse e nessuno di questi supera il limite di € 200.000, non vi sarà applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997.

In secondo luogo i contratti devono caratterizzarsi per un **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente**.



In base a tale condizione sono quindi da escludere dall'ambito applicativo quelle lavorazioni che sono effettuate presso la sede dell'appaltatore e successivamente richiedono solamente un breve intervento e/o l'attività di montaggio presso la sede del committente.

Infine, ultima condizione necessaria per l'applicazione delle nuove regole previste dall'art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997 è legata all'**utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso committente**.

Si tratta dell'ipotesi in cui i lavori sono affidati ad un soggetto terzo, ma i beni strumentali sono messi a disposizione dallo stesso committente che ha richiesto le opere o i servizi.

Tale requisito restringe notevolmente l'ambito di applicazione della disciplina, in ragione del fatto che normalmente l'appaltatore dispone di mezzi e strumenti propri necessari per la realizzazione delle opere e dei servizi ordinati.

Si ricorda che l'Agenzia sostiene che tale disciplina, per quanto entrata in vigore dal 1.1.2020, riguarda anche i contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

### **Obblighi del committente**

I committenti sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che hanno l'obbligo di rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento (Modello F24) relative al versamento delle seguenti ritenute relative a lavoratori dipendenti e collaboratori:

1. Irpef
2. addizionale regionale Irpef
3. addizionale comunale Irpef

**relativamente ai soli lavoratori direttamente** impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

### **Obblighi dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice.**

L'Impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:

- determina e trattiene l'importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'opera o del servizio per tutta la durata del contratto;
- provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.

Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- I modelli F24 utilizzati per il pagamento;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio;
- Il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite.

### **Deleghe distinte**

Il versamento delle suddette ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, **con distinte deleghe (F24) per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.**

Tanto premesso, con risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, per consentire all'impresa di effettuare i versamenti di cui trattasi indicando nel modello "F24" il committente a cui si riferiscono, è stato istituito il seguente codice identificativo: **"09" denominato "Committente"**.

### **Obblighi strumentali**



Ai sensi del comma 2, del nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi delle ritenute versate dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 (quindi in via generale entro il giorno 21 del mese successivo a quello di trattenimento), l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice (oltre che al committente principale):

1. i singoli F24;

2. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

### **Comportamento del committente in caso di inadempimento**

Nel caso l'impresa appaltatrice o affidataria, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l'effettuazione del pagamento delle ritenute (ordinariamente dunque il giorno 21 del mese successivo), abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa committente, ma:

- questa non abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali (Mod. F24) e le informazioni relative ai lavoratori (prospetto), ovvero,
- il versamento delle ritenute fiscali risulti omissivo o insufficiente rispetto ai dati risultanti dalla predetta documentazione trasmessa al committente, quest'ultimo deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l'inadempimento.

Tale blocco dei pagamenti non deve però superare:

- un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessagli (differenza tra prospetto dipendenti e Modello F24);
- ovvero il 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio (è da ritenersi che l'ipotesi ricorra quanto l'appaltatore non abbia fatto pervenire il modello F24 e il prospetto di dettaglio delle ritenute dei lavoratori impiegati nell'appalto e quindi il committente non sia in grado di verificare l'ammontare delle ritenute non versate).

In queste ipotesi l'impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria non possono attivare azione esecutiva per il soddisfacimento del proprio credito.

### **Sanzioni per il committente**

In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, senza possibilità di compensazione.

### **I soggetti privilegiati "premiati"**

Ai sensi del comma 5 del Decreto Legislativo in commento, gli **obblighi descritti in precedenza vengono meno qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici** comunichino al committente, allegando una **certificazione di affidabilità fiscale**, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2 (scadenza del versamento delle ritenute), **dei seguenti requisiti**:

- **essere in attività da almeno tre anni;**
- **essere in regola con gli obblighi dichiarativi;**
- **aver eseguito** (nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio) **complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi**, risultanti dalle dichiarazioni medesime;



- **non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati agli agenti della riscossione relativi a IRPEF, IRES, IRAP, ritenute e contributi previdenziali **per importi superiori ad € 50.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Tale requisito non trova applicazione per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

**La certificazione di affidabilità fiscale verrà messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate ed ha una validità pari a quattro mesi dalla data del rilascio.**

Il comma 7, art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997 prevede che l'Agenzia delle Entrate, con apposito Provvedimento, possa disciplinare ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 (copie F24 ed elenco lavoratori), tali da permettere modalità semplificate di riscontro dei dati.

### **Impossibilità di versare i contributi tramite compensazione**

Viene esclusa la possibilità, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici, di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti impegnati sull'appalto e/o servizio. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Tale **divieto non si applica ai soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal comma 5** analizzata al paragrafo precedente, ovvero:

- sono in attività da almeno tre anni;
- risultano in regola con gli obblighi dichiarativi e con i relativi versamenti (per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi);
- non hanno iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori ad € 50.000.

•

Brescia, 30 gennaio 2020

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)